

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Enrico Scoditti

Alessandra Dal Moro

Silvia Vitro'

Maura Caprioli

Federico Vincenzo Amedeo Rolfi Consigliere

Presidente

Consigliere

Consigliere Rel.

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

BANCA

Ud.11/06/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1762/2022 R.G. proposto da:

_____ e _____
rappresentati e difesi dagli avvocati _____
-ricorrente-

contro

[REDACTED] S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,
 rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] unitamente all'avvocato
 [REDACTED] [REDACTED]
 -controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1643/2021
depositata il 04/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dal
Consigliere Silvia Vitro'.

FATTI DI CAUSA

1) Con atto di citazione, notificato il 4-10/7/2012, i sig.ri [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED] hanno convenuto
in giudizio la [REDACTED] S.p.A., deducendo che il 12/11/2007 era
deceduto il sig. [REDACTED] lasciandoli unici eredi, e che



essi avevano ritrovato titoli intestati al *de cuius*, tra cui dei bond emessi dalla Repubblica Argentina per un valore nominale complessivo di euro 251.000,00, destinati a non essere rimborsati, a seguito del default dichiarato dall'emittente il 24/12/2001.

Gli attori, che avevano contestato, con lettera del 14/6/2011, l'operazione di acquisto dei bond, a loro dire eseguita nel luglio 2001, hanno chiesto che fosse dichiarata la nullità di tale operazione per difetto di forma del contratto quadro, o, in subordine, che venisse dichiarato l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi e di diligenza, onde ottenere la restituzione delle somme sborsate dal loro dante causa per l'acquisto dei titoli.

La Banca ha evidenziato che gli acquisti dei bond erano avvenuti in realtà tra il 21/9/1999 e il 3/8/2000 e che prima del default erano state pagate cedole per euro 65.515,00, ha eccepito, fra l'altro, la prescrizione, rilevando che la lettera 14/6/2011 era successiva alla scadenza del termine prescrizione- assumendo come *dies a quo* la data di acquisto dei titoli- e, comunque, generica ed inidonea ad interrompere la prescrizione con riguardo all'azione risarcitoria, che non vi era menzionata, e, nel merito, ha tra l'altro eccepito il concorso degli attori nella causazione dei danni patiti e ha chiesto la condanna degli stessi alla restituzione dei titoli, ovvero che il valore dei titoli e delle cedole venisse compensato con le somme eventualmente dovute agli attori.

In corso di causa gli attori hanno riferito che i bond argentini erano stati venduti nel luglio 2014, con un ricavato lordo di euro 228.000,00, e hanno ridotto l'importo delle proprie domande alla somma di euro 23.000,00.

Con sentenza depositata il 21/3/2017, il Tribunale di Pescara ha, tra l'altro, dichiarato prescritta la domanda attorea di ripetizione d'indebito (investimenti effettuati prima del settembre 2000), mentre ha ritenuto non prescritta la domanda risarcitoria per inadempimento della convenuta,



ravvisando la natura contrattuale della responsabilità e identificando il *dies a quo* del termine prescrizione con la dichiarazione di default della Repubblica Argentina; ha ritenuto poi che la convenuta non avesse dimostrato il corretto adempimento delle proprie obbligazioni e ha quantificato i danni (detratte le cedole e l'importo incassato dalla liquidazione dei titoli) in euro 53.140,86.

La Banca ha proposto appello con atto notificato il 26/4/2017, formulando più motivi e reiterando, con il terzo motivo, l'eccezione di prescrizione. Gli appellati hanno proposto appello incidentale condizionato, circa la dichiarazione di prescrizione della domanda di ripetizione di indebito, sostenendo che i titoli erano stati acquistati il 17/7/2001, per cui la lettera 14/6/2011 aveva interrotto la prescrizione.

La Corte d'Appello di L'Aquila ha accolto il terzo motivo dell'appello principale, dichiarando la prescrizione della domanda risarcitoria proposta dagli eredi.

In particolare, la Corte d'Appello ha ritenuto erronea l'individuazione (fatta dal Tribunale) del *dies a quo* della decorrenza della prescrizione nella data del *default* dell'emittente, rilevando che, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, questa Corte (Cass. civ., sez. II, 28/01/2004, n. 1547) aveva chiarito che l'individuazione del *dies a quo* nel momento in cui il titolare del diritto ha contezza del pregiudizio va circoscritta alle ipotesi di responsabilità extracontrattuale, mentre nel caso di responsabilità contrattuale il *dies a quo* va individuato in quello dell'inadempimento, in quanto la corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 2935 e 2946 c.c. non consente di procrastinare il *dies a quo* rispetto al momento in cui il diritto può essere fatto valere, se non nelle ipotesi di impedimento legale e non anche, salve le eccezioni previste dalla legge e regolate con gli istituti della sospensione e della interruzione, nell'ipotesi di impedimento di fatto, al quale genere va



ricondata l'ignoranza del titolare, salvo che derivi da un comportamento doloso della controparte ex art. 2941 n. 8 c.c.

La Corte precisa che, se in tema di risarcimento del danno causato da responsabilità contrattuale, per individuare il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione occorre verificare il momento in cui si sia prodotto, nella sfera patrimoniale del creditore, il pregiudizio causato dall'inadempimento del debitore, va tuttavia rilevato che la lesione a danno dell'investitore, in caso di violazione degli obblighi dell'intermediario di informazione o di valutazione dell'adeguatezza dell'operazione, si produce al momento dell'inadempimento (data coincidente con quella degli ordini di investimento, a nulla rilevando la conoscenza dell'insolvenza dell'emittente solo in data successiva).

La Corte d'Appello ha anche richiamato Corte d'Appello di Firenze (n. 739/2020), secondo la quale il solo fatto che l'investitore sia stato indotto a impiegare i propri risparmi in un bene diverso da quello che avrebbe scelto se fosse stato correttamente informato, costituisce inadempimento e produce danno immediato, inteso come perdita di opportunità di investimento migliori e più sicure, del quale danno l'investitore avrebbe potuto subito rendersi conto, in modo da esercitare l'azione risarcitoria indipendentemente dalla occasionale andamento successivo delle quotazioni.

La Corte d'Appello ha dunque respinto anche la domanda risarcitoria degli originari attori e ha respinto altresì il loro appello incidentale, relativo alla data di acquisto dei bond.

2) Con ricorso del 5/1/2022 i sig.ri [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, proponendo un unico motivo di impugnazione.

La [REDACTED] spa resiste con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Motivo di impugnazione: "Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 2935 c.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa ecc.ma S.C., anche in relazione alla particolare responsabilità dell'intermediario finanziario e agli obblighi di diligenza specifica ex art. 1176 co. 2 c.c.".

I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver affermato la decorrenza della prescrizione dalla data della sottoscrizione delle obbligazioni, invece che dalla data della dichiarazione di default della Repubblica Argentina.

I ricorrenti richiamano l'orientamento di questa Corte, che si è formato in tema di prescrizione del diritto al risarcimento dei sottoscrittori dei bond ■■■■ e ■■■■ (anche in questo caso ancorato al default degli emittenti), secondo il quale la decorrenza della prescrizione estintiva del diritto al risarcimento del danno va individuata con riferimento al momento in cui la fattispecie costitutiva del diritto (condotta dolosa o colposa, lesiva dell'interesse giuridicamente rilevante, determinativa di un danno-conseguenza) non soltanto si sia compiutamente perfezionata, ma sia anche emersa nella sua oggettiva consistenza, e cioè si sia resa obiettivamente percepibile, per cui, al fine di determinare il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione, occorre in ogni caso verificare il momento in cui si sia prodotto nella sfera patrimoniale del creditore il pregiudizio, che nel caso di danni cosiddetti lungolatenti viene manifestarsi anche a diversi anni di distanza rispetto alla condotta illecita.

Il motivo è fondato.

1.1) Gli originari attori hanno lamentato l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi relativamente all'acquisto dei bond argentini e hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito della perdita di valore degli stessi causata dal default della Repubblica Argentina, domandando il rimborso di quanto pagato per l'acquisto dei



bond (poi ridotto alla differenza tra il costo di acquisto e quanto recuperato a seguito della rivendita dei bond argentini).

La prescrizione di tale azione di risarcimento danni non può, con evidenza, cominciare a decorrere prima dell'emergere di un danno risarcibile. E, prima del default dell'emittente, il danno non era ancora esistente, né percepibile, per cui la sentenza impugnata appare confondere i due diversi piani dell'inadempimento e del danno.

Secondo questa Corte, infatti, in tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi (Cass. civ., sez. I, 12/12/2024, n. 32226; *nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso che pretendeva di far decorrere il termine prescrizione non dalla data del default del [REDACTED] bensì da quella di esecuzione degli ordini, confondendo il momento dell'inadempimento della banca agli obblighi informativi e quello in cui si era determinato il danno nel patrimonio del cliente*).

Si veda anche, per es.: Cass. civ., sez. I, 24/01/2023, n. 2066: *"In ambito di intermediazione finanziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi formativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l'ordine d'acquisto dei titoli, bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale,*



ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta. (Fattispecie in tema di acquisto di bond argentini)".

2) Il ricorso va accolto.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il giorno 11/6/2026 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.

Il Presidente

Enrico Scoditti

